

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, compresa quella che omologa una transazione giudiziaria o un altro accordo tra le parti concluso in base alla legge, la certificazione rientra nella competenza del giudice di primo grado (articolo 2, primo comma, del decreto governativo urgente n. 119/2006 (in prosieguo: l'O.U.G.) relativo a talune misure necessarie ad attuare taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

La domanda di rettifica di un certificato rientra nella competenza del giudice che ha emesso il certificato. Il giudice si pronuncia sulla domanda di rilascio del certificato senza citare le parti. La decisione di accoglimento della domanda non può essere impugnata. Il certificato viene rilasciato al creditore e una copia dello stesso viene trasmessa al debitore. La decisione di rigetto della domanda può essere impugnata nel termine di 15 giorni dal momento della pronuncia se il creditore è presente o dalla sua comunicazione nel caso in cui sia assente. Le medesime disposizioni si applicano in caso di impugnazione (articolo 2, articolo 3, articolo 5 e articolo 6 dell'articolo 1 dell'O.U.G. n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

La domanda di revoca del certificato viene presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il certificato entro un mese dalla notifica di quest'ultimo. Qualora, successivamente alla citazione delle parti, il giudice constati che il certificato è stato rilasciato senza che i requisiti previsti dal regolamento n. 805/2004 fossero soddisfatti, l'organo giurisdizionale competente riesamina la misura adottata e dispone per la revoca totale o parziale del certificato. La decisione di revoca può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua notifica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di impugnazione (articolo 7 dell'articolo 1 dell'O.U.G. n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

Procedimenti di riesame citati all'articolo 19, primo comma

I procedimenti di riesame previsti dalla legislazione rumena ai quali fa riferimento l'articolo 19, primo comma, sono costituiti dai procedimenti di impugnazione ordinaria (ricorso) e di impugnazione straordinaria (riesame in punto di diritto, ricorso per annullamento e revisione straordinaria).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Procedimenti di riesame citati all'articolo 19, primo comma

I procedimenti di riesame previsti dalla legislazione rumena ai quali fa riferimento l'articolo 19, primo comma, sono costituiti dai procedimenti di impugnazione ordinaria (ricorso) e di impugnazione straordinaria (riesame in punto di diritto, ricorso per annullamento e revisione straordinaria).

I ricorsi sono disciplinati dagli articoli da 466 a 482 del codice di procedura civile

È possibile impugnare una decisione di primo grado. Il termine per la presentazione di un ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. L'esecuzione della decisione di primo grado è sospesa durante il ricorso. Il ricorso e le relative motivazioni devono essere presentati al tribunale che ha emesso la decisione impugnata.

Allo scadere dei termini per il ricorso, la parte convenuta può, nell'ambito del procedimento legale riguardante il ricorso proposto dalla controparte, presentare un ricorso per iscritto (**chiamato *apel incident***: ricorso incidentale) trasmettendo una richiesta di propria iniziativa, finalizzata a riformare la decisione di primo grado.

In caso di partecipazione procedimentale congiunta e laddove nel procedimento di primo grado siano intervenute terze parti, la parte convenuta può, allo scadere dei termini per il ricorso, presentare un ricorso per iscritto (**chiamato *apel provocat***: controricorso) contro l'altro convenuto oppure contro la persona coinvolta nel procedimento di primo grado, che non è parte del ricorso principale, qualora il suo coinvolgimento sia tale da avere da ultimo conseguenze sulla posizione giuridica della parte convenuta nel procedimento.

La parte convenuta presenta il ricorso incidentale e il controricorso non appena sia stata presa una decisione sul ricorso principale.

In seguito al ricorso, presentato come opportuno entro i termini previsti, è avviato un nuovo esame nel merito della causa e la Corte d'appello emette la sentenza sia di fatto sia di diritto (**efectul devolutiv al apelului** effetto devolutivo del ricorso).

La Corte d'appello effettuerà un nuovo esame nel merito della causa entro i limiti stabiliti dal ricorrente e facendo riferimento alle soluzioni che dipendono dalla parte della sentenza contro cui è stato presentato il ricorso. L'effetto devolutivo si applica all'intera causa se il ricorso non è limitato a determinate soluzioni della parte operativa della sentenza oggetto di ricorso, se è probabile che la sentenza venga annullata o se l'oggetto della controversia è indivisibile. La Corte d'appello può confermare la sentenza impugnata e in tal caso respingerà o annullerà il ricorso o dichiarerà estinto il procedimento. Se il ricorso viene accolto, il giudice può annullare o modificare la sentenza impugnata.

In caso emerga che il tribunale di primo grado non ha proceduto a una corretta risoluzione del caso senza un esame nel merito oppure se il procedimento si è tenuto in assenza delle parti, non citate a comparire come disposto dalla legge, la Corte d'appello annulla la sentenza impugnata e procede a un esame nel merito. La Corte d'appello annulla quindi la decisione impugnata e sottopone la questione al tribunale di primo grado ai fini di un riesame. Il rinvio per il riesame è possibile solo a procedimento avviato.

Se la Corte d'appello rileva che il tribunale di primo grado non era competente, annulla la sentenza impugnata e sottopone la questione all'esame del tribunale competente o, se del caso, respinge il ricorso quale irricevibile.

In caso la Corte d'appello rilevi che il tribunale di primo grado era competente, annulla la sentenza impugnata ed esamina la causa nel merito.

Il ricorrente non può ritrovarsi, in seguito al ricorso proposto, in una posizione meno favorevole rispetto a quella determinata dalla sentenza impugnata.

Il riesame in punto di diritto è disciplinato dagli articoli da 483 a 502 del codice di procedura civile

Le sentenze impugnate, le sentenze inappellabili e altre sentenze in casi esplicitamente stabiliti sono impugnabili mediante riesame in punto di diritto. Non sono sottoposte a tali riesami le sentenze riguardanti talune questioni, come quelle in materia di tutela legale, famiglia, stato civile, amministrazione immobiliare, evacuazione. Le sentenze riguardanti servitù, variazioni e tracciamento dei confini, obbligo di condurre o meno azioni non stimabili in termini monetari, dichiarazioni giudiziarie sul decesso di una persona, divisioni giudiziali, navigazione civile, controversie di lavoro, sicurezza sociale, esproprio, risarcimento dei danni causati da errori giudiziari, domande cui può essere assegnato un valore monetario sino ai 500 000 lei rumeni, e le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere impugnate soltanto mediante ricorso.

Il termine per la domanda di riesame in punto di diritto è di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il riesame è effettuato dall'autorità giudiziaria del livello gerarchicamente superiore rispetto a quella che ha emesso la decisione impugnata. Su richiesta del ricorrente, l'autorità giudiziaria incaricata di effettuare il riesame può ordinare una sospensione della decisione oggetto del riesame.

I riesami incidentali e i controriesami in punto di diritto possono essere applicati nei casi previsti per i ricorsi incidentali e i controricorsi.

Se un riesame in punto di diritto è stato dichiarato ammissibile in principio, il giudice può, dopo avere verificato tutte le motivazioni addotte e aver esaminato il punto di diritto, accogliere, respingere, annullare il procedimento o dichiararlo estinto. Quando un riesame in punto di diritto viene accolto, la decisione impugnata può essere annullata interamente o parzialmente. La decisione annullata non ha alcuna efficacia e i procedimenti di esecuzione o assicurazione basati su tale decisione non hanno valore legale. Ciò è stabilito d'ufficio dall'autorità giudiziaria per mezzo della decisione di annullamento del ricorso.

In caso di annullamento del ricorso, le decisioni della Corte d'appello riguardanti le questioni di diritto risolte sono vincolanti per l'autorità giudiziaria che esamina la causa nel merito. Se la decisione è annullata a causa di una violazione delle norme procedurali, la procedura di esame riprende dall'atto annullato. In seguito all'annullamento di un ricorso, il tribunale di primo grado effettua una nuova valutazione del caso entro i limiti dell'annullamento, tenendo conto di tutte le motivazioni addotte dinanzi il tribunale che ha annullato la decisione.

In caso di riesame in punto di diritto e laddove si tenga una nuova udienza dopo l'annullamento di una decisione da parte della Corte d'appello, la situazione della parte interessata non può subire un peggioramento.

I ricorsi per annullamento sono disciplinati dagli articoli da 503 a 508 del codice di procedura civile

Le decisioni definitive possono essere impugnate con un ricorso per annullamento nei casi in cui l'attore non è stato correttamente citato a comparire e non era presente al momento dell'esame del caso. Un ricorso per annullamento deve essere presentato al tribunale che ha emesso la decisione contestata. Il termine per la presentazione è di 15 giorni dalla data della comunicazione della decisione e non oltre un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. Il giudice può sospendere l'esecuzione della decisione oggetto del ricorso per annullamento, purché sia costituita una cauzione. Se le ragioni dell'obiezione sono fondate, il giudice risolve il caso con una singola sentenza di annullamento della decisione impugnata. Una sentenza emessa nell'ambito di un'azione di ricorso per annullamento può essere contestata utilizzando la stessa procedura di impugnazione della decisione.

Le revisioni straordinarie sono disciplinate dagli articoli da 509 a 513 del codice di procedura civile

Una decisione nel merito oppure riguardante il merito di una causa può essere impugnata se, ad esempio, la parte interessata non ha potuto comparire in tribunale per cause non dipendenti dal suo controllo e abbia informato l'autorità giudiziaria al riguardo. Il termine per l'impugnazione è di 15 giorni a partire dalla data in cui la causa che ha impedito alla parte di comparire in tribunale cessa di esistere. Il giudice può sospendere l'esecuzione della decisione oggetto della revisione straordinaria, purché venga costituita una cauzione. Se il giudice dichiara applicabile l'azione per una revisione straordinaria, modificherà del tutto o in parte la decisione impugnata e, nel caso di una decisione definitiva contraria, annullerà la decisione impugnata. Una sentenza emessa nell'ambito di un'azione di revisione straordinaria è soggetta alle stesse procedure di impugnazione previste per le decisioni oggetto di revisioni straordinarie.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Rumeno

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Qualora il titolo esecutivo sia un atto autentico, il certificato rientra nella competenza del giudice nel cui circondario si trova l'autorità che ha emesso l'atto (articolo 2, secondo comma, dell'articolo 11 dell'O.U.G. n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'applicazione di taluni regolamenti comunitari a partire dalla data dell'adesione della Romania all'UE, approvato con modifiche dalla legge n. 191/2007 e così pertanto integrato e modificato).

Ultimo aggiornamento: 17/02/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.